



IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e in particolare l'art. 22;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 15748 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento emanato con Decreto Rettorale n. 15746 del 5 aprile 2011, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
- VISTE** le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 24 febbraio 2021, del 23 febbraio 2022, del 19 maggio 2022 e del 26 settembre 2022;
- VISTE** le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 febbraio 2022, 30 maggio 2022 e 29 settembre 2022;
- VISTA** la Legge 29 giugno 2022, n. 79 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2022 entrata in vigore il 30 giugno 2022;
- NELLE MORE** dell’emanazione del nuovo Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi della sopracitata Legge 79/2022;
- VISTA** la nota della Ministra Messa del giorno 8 luglio 2022, prot. n. 0009303, la quale precisa quanto segue: *“Il comma 6-quaterdecies detta, invece, la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all’entrata in vigore della legge n. 79, si rende ancora possibile l’indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell’ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.*



Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo”;

PRESO ATTO che gli Atenei hanno 180 giorni per adeguare i propri Regolamenti ai sensi della nuova normativa

DECRETA

Il “*Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca*”, citato in premessa, è modificato come da testo allegato al presente Decreto di cui diviene parte integrante.

Il Rettore
Prof. Gian Battista Canova



Firmato digitalmente da
Gian Battista Canova
Università IULM



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

*Emanato con Decreto Rettoriale n. 15748 del 5 aprile 2011
Modificato con Decreto Rettoriale n. 15754 del 15 aprile 2011
Modificato con Decreto Rettoriale n. 16577 del 28 ottobre 2013
Modificato con Decreto Rettoriale n. 17390 del 25 febbraio 2016
Modificato con Decreto Rettoriale n. 19882 del giorno 11 ottobre 2022*

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 22 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 nonché delle successive disposizioni in merito, e in particolare del regime transitorio previsto dall'art. 14 comma 6-quarterdecies del D.L. n. 36/2022, convertito in legge, il conferimento degli assegni di ricerca anche al fine di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.
2. Gli assegni di ricerca sono finalizzati a consentire lo svolgimento di attività di ricerca a soggetti in possesso di *curriculum* scientifico e professionale adeguato.
3. Le tipologie previste sono le seguenti:
 - a) l'Ateneo conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca mediante la pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse;
 - b) l'Ateneo conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca mediante la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.

Art. 2 – Modalità di attivazione

1. Le Facoltà presentano al Senato Accademico le richieste di assegni in relazione alle specifiche e motivate richieste avanzate dai singoli docenti di ruolo.
2. Le delibere devono contenere:
 - a) la specificazione del titolo del progetto di ricerca e una sua succinta descrizione, unitamente all'indicazione del settore scientifico disciplinare di interesse;
 - b) l'indicazione del programma o i programmi di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività e il Responsabile del progetto di ricerca che, in ogni caso, deve essere un docente di ruolo dell'Ateneo;
 - c) l'indicazione della data di inizio del programma;
 - d) l'indicazione dell'importo e la durata dell'assegno;
 - e) la specificazione degli estremi delle fonti di finanziamento su cui grava l'intero costo del contratto. Se l'assegno è attivato utilizzando gli stanziamenti resi liberi a seguito di recesso da un contratto precedentemente attivato, è necessario indicarlo;
 - f) i requisiti curriculari minimi che l'assegnista deve possedere per svolgere l'attività di ricerca.
3. Il Senato Accademico trasmette al Consiglio di Amministrazione la propria valutazione in ordine agli assegni attivabili sulla base della rilevanza specifica sia del progetto di ricerca, sia dell'attinenza alle aree di ricerca caratterizzanti l'Ateneo in funzione dei quali sono state formulate le richieste.



4. L'attivazione di assegni finanziati da Enti con i quali è stata stipulata una convenzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su richiesta del Responsabile del progetto di ricerca.
5. In conformità alle delibere del Consiglio della Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione il Rettore provvede con proprio Decreto all'emanazione del bando. È facoltà del Senato Accademico proporre l'attivazione di assegni di ricerca, anche in aree strategiche per lo sviluppo dell'Ateneo.

Art. 3 – Durata e rinnovo

1. Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, le Università possono conferire, ovvero rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.
2. La durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 compresi gli eventuali rinnovi, non può in ogni caso superare i sei anni, compresi i contratti per assegni conclusi con Atenei diversi, anche per periodi non continuativi.
3. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. La durata dei rapporti fra l'Università e il titolare di assegno di ricerca non può eccedere i limiti stabiliti dalla legge a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata dello stesso.
4. La durata complessiva dei suddetti rapporti, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
5. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal Responsabile del progetto di ricerca almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, all'Organo che ha proposto l'attivazione dell'assegno (Consiglio di Facoltà o Senato Accademico). La richiesta deve contenere una relazione finale sull'attività svolta dall'assegnista e deve specificare gli obiettivi che motivano la richiesta di rinnovo. Il rinnovo deve essere approvato dall'Organo che ha proposto l'attivazione, Consiglio di Facoltà o Senato Accademico, oltre che dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Importi degli assegni – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. L'importo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo è indicato nel bando e determinato, dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti con Decreto Ministeriale. L'importo è corrisposto in rate mensili.
2. Agli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento si applicano:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 26 e segg., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;



- c) in materia di congedo per malattia, la disposizione di cui all'art. 1, co. 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
 - d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità è corrisposta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007.
3. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 5 – Requisiti dei candidati

1. Possono essere destinatari di assegni i seguenti soggetti:
 - a) studiosi italiani e stranieri in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in possesso di idoneo e documentato *curriculum* scientifico-professionale nell'area connessa all'attività di ricerca oggetto del bando;
 - b) candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca che costituisce titolo preferenziale salvo nel caso in cui nel bando esso non sia indicato come titolo obbligatorio. Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, deve essere dichiarato equivalente ai soli fini dell'ammissione alla selezione dalla Commissione giudicatrice.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando.

Art. 6 – Bandi di selezione

1. I bandi sono resi pubblici per via telematica sul portale di Ateneo, del MUR e dell'Unione europea e devono contenere:
 - a) informazioni dettagliate, sui diritti e i doveri relativi alla posizione, sulla durata e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
 - b) i titoli scientifico-professionali richiesti;
 - c) il programma di ricerca per cui si vuole attivare l'assegno;
 - d) l'indicazione del docente di ruolo cui è affidata la responsabilità del progetto di ricerca;
 - e) la Facoltà di riferimento;
 - f) il titolo del progetto di ricerca e il settore scientifico disciplinare del docente Responsabile del progetto di ricerca;
 - g) le modalità di selezione;
 - h) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione che non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 7 – Domanda di partecipazione alla selezione

1. Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda esclusivamente attraverso apposita procedura telematica, entro il termine fissato dal bando.
Alla domanda i candidati devono allegare:
 - a) *curriculum* scientifico-professionale sottoscritto, recante l'esatta indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli che si intendono far valere con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;



- b) elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso;
- c) progetto di ricerca pertinente all'area scientifica di interesse definita nel bando e sottoscritto dal candidato.

Art. 8 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è composta dal Responsabile del progetto di ricerca e da due professori di prima fascia o di seconda fascia, interni all'Ateneo, appartenenti al macrosettore concorsuale oggetto del bando; in mancanza i due componenti potranno essere individuati tra i professori di prima fascia o di seconda fascia in servizio presso altri atenei, appartenenti allo stesso settore concorsuale.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro novanta giorni dal Decreto Rettorale di nomina. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine perché provveda alla loro regolarizzazione.
3. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate nel termine di 7 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione sul portale di Ateneo.

Art. 9 – Modalità di valutazione

1. La selezione è effettuata attraverso la valutazione comparativa dei titoli scientifico-professionali posseduti dai candidati, integrata da un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto, assegnando un punteggio fino a **75 punti ai titoli** e fino a **25 punti al colloquio**.
2. I candidati che conseguono un punteggio inferiore a 55 punti per i titoli o un punteggio inferiore a 15 punti per il colloquio sono considerati non idonei. L'esclusione va comunque adeguatamente motivata nel verbale delle operazioni di selezione.
3. Conclusi i colloqui, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e redige una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti, designando il candidato o i candidati, quando gli assegni da attribuire siano più di uno per la stessa area scientifica che, in base alla graduatoria finale e al numero degli assegni a disposizione, siano risultati vincitori. Costoro decadono qualora non stipulino il conseguente contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 90 giorni dalla stipula.
4. Gli atti della Commissione giudicatrice sono approvati dal Rettore.
5. Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione e il Decreto approvazione atti sono pubblici.

Art. 10 – Vincitore con titolo estero – Condizioni per la stipulazione del contratto

1. Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero il titolo di studio previsto dal bando, dovrà trasmettere all'Ufficio Affari Istituzionali, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso:
 - a) copia del diploma, il *transcript* e la dichiarazione di valore (per i titoli extra europei);
 - b) copia del diploma del titolo di studio estero e il *Diploma Supplement* (per i titoli europei).



2. Il candidato non appartenente all'Unione europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione **non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia**, laddove risulti vincitore, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta dalla Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio dell'attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto all'Amministrazione. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività fino alla presentazione del documento richiesto.

Il candidato non appartenente all'Unione europea che alla data di presentazione della domanda di ammissione **sia in possesso del permesso di soggiorno in Italia** o della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno in Italia, laddove risulti vincitore, dovrà presentare entro e non oltre la data fissata per la stipulazione del contratto il permesso di soggiorno (o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno) in originale. La mancata presentazione del documento comporta l'automatica decadenza dal diritto di sottoscrizione del contratto.

Art. 11 – Contratto

1. L'Università stipula con i candidati che superano la valutazione comparativa, apposito contratto con il quale sono disciplinati termini e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e di erogazione dell'assegno.
2. In particolare, i compiti dei titolari degli assegni di cui al presente Regolamento sono definiti dal progetto di ricerca e indicati nel contratto individuale.
3. Ai fini della determinazione della decorrenza e termine del rapporto, si fa riferimento alla data di stipula del contratto.
4. Detto contratto non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
5. L'attività dei titolari di assegno è svolta in condizione di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal Responsabile del progetto di ricerca.
6. I titolari degli assegni possono svolgere una contenuta attività didattica sussidiaria che non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca, previa approvazione del Senato Accademico. La collaborazione didattica è facoltativa. Le Attività sussidiarie consistono nello svolgimento di attività didattiche di supporto al corso ufficiale, vale a dire di attività aggiuntive e di affiancamento alle lezioni (es. seminari, esercitazioni) al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale, nonché di affiancamento ai docenti nella preparazione degli esami di profitto, rivolte esclusivamente a studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale e magistrale. Le attività affidate agli stessi non danno luogo a crediti formativi. È inoltre richiesto di ricevere gli studenti e di concorrere all'accertamento del loro apprendimento partecipando alle commissioni d'esame. Gli assegnisti possono svolgere attività didattica sussidiaria senza compromettere l'attività di ricerca e nel rispetto del limite massimo complessivo di 100 ore per ogni anno accademico, con un compenso orario lordo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I costi graveranno sui fondi destinati ai sussidi didattici della Facoltà di afferenza del corso ufficiale.
7. I titolari possono eventualmente collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di dottorato di ricerca che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.
8. I titolari di assegno possono partecipare a gruppi e a progetti di ricerca, qualsiasi sia l'Ente finanziatore.
9. Alla conclusione del contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati raggiunti nell'ambito del progetto.



Art. 12 – Risoluzione del contratto

1. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda risolvere il contratto, è tenuto a darne comunicazione al Rettore, al Preside della Facoltà e al Responsabile del progetto di ricerca con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno.
2. Costituisce causa di risoluzione del rapporto da parte dell'Ateneo l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 Cod. Civ. del titolare dell'assegno, segnalato motivatamente dal Responsabile del progetto di ricerca al Senato Accademico.
3. Il Rettore con proprio Decreto provvede alla risoluzione del contratto previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Incompatibilità – Divieto di cumulo – Sospensione dell'attività

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, analogamente, i dipendenti dell'Ateneo titolari di contratto di diritto privato, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato.
3. Non possono essere titolari di assegno coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca tutti coloro che ai sensi del Regolamento per l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento, sono titolari di contratti per corsi ufficiali o corsi integrativi presso l'Ateneo. Tuttavia, è consentita la partecipazione a bandi emanati da altri Atenei, previa autorizzazione del Senato Accademico.
5. L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Senato Accademico, sentito il Responsabile del progetto di ricerca che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno.
6. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
7. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

Art. 14 – Norme finali e transitorie

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dall'entrata in vigore dello stesso e hanno efficacia su tutti i contratti sottoscritti o rinnovati successivamente alla sua emanazione.